

CANC-TUM 2020 – approfondimenti

WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO SUI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI E SUI TUMORI CHE AD ESSI CONSEGUONO

Civitanova Marche Alta - Piazza Garibaldi 8 – sala multifunzionale ASUR
Mercoledì 19 febbraio 2020

*Strumenti per la prevenzione dei rischi chimici oggi, con
focus sui cancerogeni*

Celsino Govoni

Sommario


- **Interfaccia REACH – OSH**
- **La valutazione del rischio e dell'esposizione**
- **Focus sull'Autorizzazione in ambito REACH**
- **Uso sicuro**
- **Misure di Prevenzione e Protezione**
- **Efficacia delle misure e delle misurazioni**

INTERFACCIA REACH - OSH



Legislazioni REACH e D.Lgs.81/08

Titolo IX Capi I e II



Il Regolamento R.E.A.CH.

è entrato in vigore il 1/6/2007

Il D.Lgs.81/08

è entrato in vigore il 15/5/2008

I principi aggreganti

- **Precauzione**
- **Dovere di diligenza e di onestà**
- **Ma soprattutto: inversione dell'onere della prova**
- **E conseguentemente: no data no market**
- **Sostituzione delle sostanze pericolose**

**DATORE
DI
LAVORO**



DU

**DECRETO LEGISLATIVO
15 FEBBRAIO 2016, N.39**

**Recepimento della DIRETTIVA
2014/27/UE del 26 febbraio 2014**

Entrato in vigore il 29 marzo 2016

IDENTIFICAZIONE del PERICOLO

**REACH - SOSTANZE REGISTRATE
in UE al 12 febbraio 2020**

**22684 sostanze UNICHE registrate con informazioni
provenienti da 98438 Dossiers (25265 sostanze)**

**Inventario delle classificazioni e delle etichettature
(C&L Inventory) di ECHA**

**Oltre 7.000.000 di
notifiche**

**Oltre 153.529
sostanze pericolose**

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

2 GRUPPI

Sostanze Ben definite:

- Sostanze monocostituite (>80%)
- Sostanze multiconstituite (10%-80%)

Sostanze UVCB (Substances of Unknown or variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI (per la Salute e per la Sicurezza), CANCEROGENI e MUTAGENI (per la Salute):

Sostanze pericolose

Miscele pericolose

Processi che rilasciano sostanze pericolose,
cancerogene e mutagene di categoria 1A e 1B o
processi «epidemiologicamente» cancerogeni
(Allegato XLII D.Lgs.81/08)

**Ai sensi del D.Lgs.81/08, ai fini della valutazione del rischio,
non si considerano le SOSTANZE e le MISCELE SOLO
PERICOLOSE PER L'AMBIENTE**

INFORMAZIONE

art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08

accesso ad ogni **Scheda di Dati di Sicurezza** messa a disposizione dal **fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n.1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il **fornitore o** il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai **Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni."**



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 239 comma 4.

Il datore di lavoro provvede che:

***Impianti,
Contenitori,
Imballaggi,
contenenti agenti cancerogeni
o mutageni siano etichettati in
conformità al CLP***



PERICOLO

Triossido di cromo

H340 Può provocare alterazioni genetiche.

H350 Può provocare il cancro.

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H310+H330 Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione.

H301 Tossico se ingerito.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

P284 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELL'ESPOSIZIONE



Cosa devo fare
81/08 ? REACH? CLP?



**Valutazione
del rischio**

**Risk
Assessment**

NOAEL

OEL



**DNEL
DMEL**

eSDS

SDS

AUTHORIZATION

CL

SVHC

C&L

RESTRICTION

Valutazione del rischio

Art. 223 comma 1.

Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;**
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del *Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;***
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;**
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;.....Omissis....(gli effetti delle misure generali adottate).....**

**NUOVA Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)
A PARTIRE DAL 1°GIUGNO 2015,
disciplinata dal
Regolamento (UE) N. 830/2015
(che aggiorna l'Allegato II del REACH)**

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.830/2015

- 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa*
- 2. Identificazione dei pericoli*
- 3. Composizione/Informazione sugli ingredienti*
- 4. Misure di primo soccorso*
- 5. Misure antincendio*
- 6. Misure in caso di rilascio accidentale*
- 7. Manipolazione ed immagazzinamento*
- 8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale*
- 9. Proprietà fisiche e chimiche*
- 10. Stabilità e reattività*
- 11. Informazioni tossicologiche*
- 12. Informazioni ecologiche*
- 13. Considerazioni sullo smaltimento*
- 14. Informazioni sul trasporto*
- 15. Informazioni sulla regolamentazione*
- 16. Altre informazioni*

La disponibilità delle SDS/eSDS per il datore di lavoro-DU

Le SDS o eSDS devono essere **FORNITE** dal fornitore
COMPLETE, COERENTI e CORRETTE



Le SDS o eSDS devono essere **OTTENUTE** dal DU
COMPLETE, COERENTI e CORRETTE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 223 comma 3. e 4.

Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Art. 224 comma 2.

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al TIPO e alle QUANTITÀ di un agente chimico pericoloso e alle MODALITÀ e FREQUENZA di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un **RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA ed IRRILEVANTE PER LA SALUTE dei lavoratori e che le misure generali di tutela sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano: le Misure specifiche di protezione e di prevenzione, le Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze, la Sorveglianza Sanitaria e le Cartelle Sanitarie e di Rischio.**

Rischio Chimico

Disposizioni in caso di incidenti ed emergenze

Misurazione dell'esposizione in conformità agli Allegati XXXVIII e XLI e alla Norma UNI-EN 689:

Misure specifiche di prevenzione protezione di cui all'art.225, 226, 229 230 D.Lgs.81/08:

- Sostituzione, progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici e uso di attrezzature e materiali adeguati, appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio, misure di protezione e dispositivi di protezione individuali e **SORVEGLIANZA SANITARIA.**

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA CHIMICA DEI LAVORATORI

- Informazione e formazione dei lavoratori
- Valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro
- Caratterizzazione del livello, del tipo e della durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO DELLA POPOLAZIONE GENERALE NON ESPOSTA

Obblighi del datore di lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Sostituzione e Riduzione

Agenti Cancerogeni Mutageni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 236 comma 1.

Effettuare una valutazione dell'esposizione inalatoria e cutanea ad agenti cancerogeni/mutageni i cui risultati sono da riportare nel DOCUMENTO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 236 comma 4.

INTEGRAZIONE con:

- **Descrizione attività lavorative e i motivi dell'impiego di sostanze, miscele, cancerogene/mutagene e/o processi industriali (Allegato XLII).**
- **Quantitativi di sostanze/miscele cancerogene o mutagene, ovvero agenti cancerogeni o mutageni prodotti, usati o presenti (impurezze, sottoprodotti).**
- **Numero di esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.**
- **Grado d'esposizione dei lavoratori esposti.**
- **Misure preventive e protettive applicate e tipo di DPI utilizzati.**
- **Indagini svolte per la sostituzione degli agenti cancerogeni/mutageni con altre sostanze e/o miscele meno pericolose.**

Rischio Cancerogeno/Mutageno

- Misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione e Sorveglianza sanitaria:


quantità limitate, numero minimo di lavoratori esposti, progettazione dei processi lavorativi e dell'impiantistica, controllo delle misure di prevenzione, aspirazione localizzata e ventilazione generali in conformità alla protezione della popolazione e dell'ambiente esterno, metodi e procedure di lavoro appropriate, misure igieniche e di protezione collettiva, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, limitazione delle aree di rischio, metodi sicuri di stoccaggio, manipolazione, trasporto, classificazione ed etichettatura dei contenitori, impianti, tubazioni sia per i rifiuti che per i processi, ecc...

- Esposizione non superiore al valore limite dell'agente cancerogeno
- Valutazione dell'esposizione degli agenti cancerogeni/mutageni nel luogo di lavoro
- Valutazione del livello, del tipo e durata dell'esposizione
- Assicurarsi che l'esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente raggiungibile
- Uso in sistema chiuso
- Sostituzione e riduzione
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

Rischio cancerogeno/mutageno per la popolazione non esposta

Dopo il 1°giugno 2017:

solo CLP



**Aggiornamento del DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO e
dell'ESPOSIZIONE da agenti chimici
pericolosi, cancerogeni e mutageni
secondo il Titolo IX Capo I e II
D.Lgs.81/08**

FOCUS SULL'AUTORIZZAZIONE IN AMBITO REACH



R.E.A.CH: elementi chiave

Approccio progressivo basato sui volumi di produzione e sulla pericolosità delle sostanze

- ❖ **Registration per tutte le sostanze (>1ton/anno)**
- ❖ **Evaluation per tutte le sostanze**
- ❖ **Authorization for Chemicals (sostanze che destano preoccupazione = 205 sostanze - 15/12/2010 iscrizione CrO₃ come SVHC – latest application data 21/03/2016 – sunset date 21/09/2017).**
- ❖ **...e...**
- ❖ **Restrizioni**
- ❖ **Agenzia**



D.Lgs.152/06



D.Lgs.81/08

**Forte impatto sulla tutela
del Lavoratore e dell'Ambiente**

AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione in REACH: obiettivi

L'autorizzazione ha lo scopo di garantire:

- **Un adeguato controllo dei rischi dall'uso delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC) e la loro progressiva sostituzione**
- **il buon funzionamento del mercato interno in UE.**

Le sostanze in autorizzazione (Allegato XIV di REACH) non possono essere più utilizzate dopo la data di scadenza

- **A meno che non sia stata concessa una autorizzazione al loro uso**
- **A meno che non sia stata inoltrata una richiesta di autorizzazione entro la data ultima disponibile indicata in Allegato XIV (anche se il processo di rilascio autorizzazione non si è ancora concluso)**

Autorizzazione secondo REACH: le novità

- ✓ **Identificare i propri usi e comunicarli a monte della catena**
- ✓ ***Notifica dell'uso a ECHA***
- ✓ ***Aggiornamento delle SDS con il numero di autorizzazione***
- ✓ ***Aggiornamento delle etichette con il numero di autorizzazione***
- ✓ **Applicazione delle condizioni contenute negli scenari espositivi allegati alle SDS e fornire quanto implementato a monte della catena di approvvigionamento (il titolare dell'autorizzazione dovrà fornirle all'Autorità Competente)**
- ✓ ***Giustificare tecnologicamente l'uso tramite lo specifico format predisposto (analisi delle alternative) ad ECHA***

Obblighi per tutte le imprese

- ✓ **Applicare e documentare un programma per la selezione, l'uso appropriato e la manutenzione dei DPI (specialmente gli apparecchi per la protezione delle vie respiratorie) ivi comprese le sessioni di addestramento e formazione per tutti gli usi autorizzati e per tutti i siti di utilizzo**

- ✓ **Esecuzione di indagini ambientali per ogni uomo esposto (non più solo lavoratore subordinato) con l'aggiunta (se non già previste):**
 - **Piombo nel sangue**
 - **Cr VI in aria****e come limite di confronto utilizzare i DNEL/DMEL**

- ✓ **Fornire alle Autorità Competenti per il controllo REACH e CLP quando richiesto, e mettere a disposizione dell'ECHA, informazioni riguardo i dati di monitoraggio**

I DNEL/DMEL

Fonte	Valore limite tipo	Valore limite
ACGIH [7]	TWA Cromo (VI) e composti solubili in acqua	50 µg /m ³
	TWA Cromo (VI) e composti non solubili in acqua	10 µg /m ³
United Kingdom [10]	WEL Cromo (VI) e composti solubili e non solubili in acqua	50 µg /m ³
Reg. REACH dossier [9]	DMEL inalazione (sistemico lungo termine)	6,7 µg/m ³
	DMEL orale (sistemico lungo termine)	1.33 µg /kg bw/day

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

—	—	0,005	—	—	—
---	---	-------	---	---	---

Valore limite: 0,010 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Applicazione per l'autorizzazione

Art. 56 disposizioni generali (per l'autorizzazione)

(ammenda, alternativa all'arresto fino a tre mesi, da 40.000 a 150.000 euro)

1. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:

a) l'uso o gli usi di tale sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo, per i quali la sostanza è immessa sul mercato o per i quali egli stesso la utilizza siano stati autorizzati a norma degli articoli da 60 a 64;

Art. 62 domanda di autorizzazione

4. Una domanda d'autorizzazione contiene gli elementi seguenti:

c) una richiesta d'autorizzazione, indicante **l'uso o gli usi** per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, **la sua incorporazione in articoli**;

Ricordare che la domanda di autorizzazione è legata al concetto di USO

La domanda di autorizzazione può essere inoltrata dal produttore (DUs) dello SEE (spazio economico europeo), che incorpora una sostanza in Allegato XIV in un articolo, ma non dagli importatori di articoli nello SEE

AUTORIZZAZIONE

43 SOSTANZE

art.56 REACH

Dal momento che una sostanza è stata inserita in **Allegato XIV** può essere utilizzata solo previa autorizzazione
Il DU può continuare ad utilizzarla purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena di Approvvigionamento.

Il DU deve notificare ad ECHA l'uso della sostanza entro 3 mesi dalla prima fornitura della sostanza autorizzata (sanzione amministrativa 5.000-30.000 euro).

(art. 66, paragrafo 1 REACH – End User)

Nonostante le eventuali condizioni di un'autorizzazione, il titolare provvede affinché l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.

(sanzione amministrativa 10.000-60.000 euro).

(art. 60, paragrafo 10 REACH – End User)

Il numero dell'autorizzazione deve essere presente sull'etichetta prima di immettere la sostanza autorizzata tal quale o contenuta in miscela anche se già immessa sul mercato

(sanzione amministrativa 10.000-60.000 euro).

(art. 65 REACH – Supplier)

Obbligo di notifica per utilizzatori a valle (Articolo 66 di REACH)

Articolo 66

Utilizzatori a valle

1. Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, ne danno notifica all'Agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.
2. L'Agenzia compila e tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1. L'Agenzia accorda alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a tale registro.

La notifica ai sensi dell'Art. 66 di REACH

- Si applica alle autorizzazioni a monte (upstream applications)
- L'utilizzatore a valle (DU) deve inviare notifica ad ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza autorizzata
- La notifica ha lo scopo di consentire alle Autorità il monitoraggio dell'uso delle sostanze SVHC e la progressiva eventuale eliminazione
- È un importante supporto in fase di revisione dell'autorizzazione

Notifica Art. 66 Informazioni

Dati su compagnia e siti produttivi

Numero di autorizzazione

Quantità utilizzata (range)

Numero di lavoratori che utilizzano la sostanza
(range)

Breve descrizione dell'uso

Partecipazione del DU (eventuale) in attività di ricerca per
la sostituzione della sostanza

**Informazioni aggiuntive richieste nella decisione di
autorizzazione**

(es. dati di esposizione ambientale e professionale)

Notifica su REACH-IT



[LEGISLAZIONE](#)

[CONSULTAZIONI PUBBLICHE](#)

[INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE
CHIMICHE](#)

[ASSISTENZA](#)

[ECHA](#) > [Assistenza](#) > [Strumenti per la presentazione dei fascicoli](#) > [REACH-IT](#) > [Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati](#)

REACH-IT

[Processo di registrazione](#)

[PPORD](#)

[Notifica di sostanze presenti in articoli](#)

[Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati](#)

[Presentazione di una relazione di un utilizzatore a valle per gli usi non supportati](#)

[Presentazione di una relazione di un utilizzatore a valle per le differenze di classificazioni](#)

[Come presentare e aggiornare una notifica di classificazione ed etichettatura](#)

[Richiesta di una denominazione chimica alternativa per le miscele](#)

Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati

Gli utilizzatori a valle che, sulla base di un'autorizzazione concessa a un richiedente a monte della catena di approvvigionamento, utilizzano sostanze inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV) sono tenuti a notificare tale uso all'ECHA.

Quando si utilizza la sostanza occorre soddisfare le condizioni previste dall'autorizzazione, che il fornitore deve riportare nella scheda di dati di sicurezza.

Come scoprire se l'uso di una sostanza di cui all'allegato XIV è autorizzato

Il numero dell'autorizzazione è incluso nella scheda di dati di sicurezza consegnata dal fornitore. Inoltre, è riportato sull'etichetta della sostanza o della miscela. Tale numero ha il seguente formato: «REACH/x/x/x». Se l'utilizzatore a valle non riesce a trovarlo, può contattare il proprio fornitore.

Scadenze e informazioni da presentare

La notifica deve essere inviata all'ECHA entro **tre mesi** dalla prima fornitura della sostanza. Tale obbligo decorre dalla pubblicazione della decisione di autorizzazione nella Gazzetta ufficiale.

Le informazioni da fornire sono:

- i dati identificativi dell'impresa,
- il numero dell'autorizzazione,
- i recapiti.

È anche possibile trasmettere informazioni sul volume annuo usuale e sul numero di

LEGAL REFERENCE



- [Article 66 of REACH](#)

REACH-IT



- [Sign-up](#)
- [Login](#)

Pagina di notifica su REACH IT

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

EC 799-985-4 CAS -

Authorised uses

 Back to REACH-IT




Authorised uses

Substance	Hexabromocyclododecane (HBCDD) EC numbers: 221-695-9, 247-148-4. CAS numbers: 3194-55-6, 25637-99-4, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	
Authorisation number	REACH/15/6/2	
Use	Formulation of flame-retarded expanded polystyrene (EPS) to solid unexpanded pellets using HBCDD as the flame retardant additive (for onward use in building applications)	
Authorisation holder	INEOS Styrenics Ribecourt SAS	
Volume of substance (tonnes/typical year)	<input type="text"/> Lower value	— <input type="text"/> Upper value
Number of staff using the substance (normally in a typical year)	<input type="text"/> Lower value	— <input type="text"/> Upper value
Further description of the use		
Substitution activities		
File attachment	<input type="button" value="Upload a document"/>	

There is no specific requirement in the authorisation decision for uploading a document for this use

Autorizzazioni upstream



USO SICURO




L'Uso Sicuro deve essere l'obiettivo del datore di lavoro-DU




- **L'utilizzatore a valle deve lavorare con sostanze pericolose in modo sicuro.**
- **REACH può facilitare informazioni importanti, ad esempio attraverso la SDS e ES.**
- **Il documento di Commissione Consultiva Permanente ex art.6 D.Lgs.81/08 del 28 novembre 2012 ha fornito in Italia gli indirizzi da tenere in considerazione per l'implementazione del REACH e del CLP nell'ambito del D.Lgs.81/08.**

SDS



Core

La trasmissione di informazioni incomplete, incoerenti e scorrette sulle sostanze/miscele agli utilizzatori lungo la catena di approvvigionamento mediante una SDS o eSDS NON CONFORME può generare un effetto domino controproducente.



Cos'è lo Scenario di Esposizione

É un documento prodotto dal dichiarante in fase di registrazione della sostanza.

Lo scenario di esposizione:

- Descrive le condizioni di **uso sicuro** per tutto il ciclo di vita.
- Copre i rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.
- Contiene le Condizioni Operative (OC): es. forma fisica, quantità e concentrazione, frequenza e durata, ambiente di utilizzo.
- Contiene le **misure di gestione del rischio** (RMM): contenimento, LEV (**art.63, comma 1.D.Lgs.81/08 - misura generale**), DPI (**artt.225,237,238 misure tecniche specifiche**), trattamento acque e rifiuti (**D.Lgs.152/06**).

[Gli Scenari di Esposizione \(ES\) sono allegati alle](#)

[Schede di Dati di Sicurezza che diventano SDS-estese \(eSDS\)](#)

MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE



REACH	Contenuti	D.Lgs.81/08
35	I DU (datori di lavoro) devono informare i lavoratori e i loro rappresentanti in merito ai pericoli e rischi chimici (Informazione e formazione)	227
37 sub 5	Il DU deve attuare ed implementare le sue RMM secondo le indicazioni poste in SDS e eSDS	225 comma 1
56	Uso di sostanze in Autorizzazione	-
67 sub 1	Uso di sostanze in Restrizione	-

SALUTE

Permangono le misure generali di tutela della salute preesistenti al D.Lgs.81/08:

**Tutte le misure e i principi generali previsti negli attuali Titoli I e II (Allegato IV Punto 2., cioè ex artt. 9, 15, 18, 19, 20, 21 e 25 D.P.R. 303/56)
D.Lgs.81/2008**

SICUREZZA

Permangono le misure generali di tutela della sicurezza preesistenti al D.Lgs.81/08:

Tutte le misure e i principi generali previsti nel D.M.10/3/1998 e negli attuali Titoli I e II (Allegato IV Punti 2.,3.,4., cioè ex Titolo VIII DPR 547/55) D.Lgs.81/2008

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
Art. 237 comma 1. lett. b)

Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere il minimo possibile.

Le aree dove si impiegano tali agenti devono essere isolate, con segnali di sicurezza e di avvertimento (con il divieto di fumare) accessibili solo ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Art. 237 comma 1. lett. c)

La PROGETTAZIONE, la PROGRAMMAZIONE e la SORVEGLIANZA delle lavorazioni deve essere effettuata in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile deve essere predisposto un **IMPIANTO D'ASPIRAZIONE LOCALIZZATA** in conformità alle Norme Ambientali (D.Lgs.152/06 e succ.mod.). Un efficiente sistema di ventilazione generale deve essere sempre presente e funzionante nell'ambiente di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI


Art. 237 comma 1. lett. d)

La MISURAZIONE (allegato XLI) degli agenti cancerogeni o mutageni è obbligatoria per verificare le misure di prevenzione e protettive adottate (aspirazione localizzata, ventilazione generale, ecc...) e per individuare precocemente le esposizioni anomale dovute ad incidenti o da eventi non prevedibili.


Condizioni Operative e RMM

Verifica delle misure tecnico-impiantistiche

- **Informazioni** tracciabili e attendibili
- **Contenimento** dei processi adeguato: es. strutture di contenimento, ventilazione, **segregazione** delle attività)
- **Sistemi chiusi**: verifica della tenuta del sistema (es. descrizione dettagliata, certificazioni, utilizzo di sistemi standardizzati)
- Misure di **controllo esposizione** per operazioni particolari (es. operazioni manuali)
 - **Ventilazione locale e generale**: scheda tecnica dei sistemi di ventilazione, ubicazione, efficacia, manutenzione preventiva, controlli, trattamento dei fumi, ecc...
 - **Monitoraggio esposizione**: metodi, certificazioni, risultati



Condizioni Operative e RMM 2




Verifica delle misure amministrative e procedurali

- Formazione e informazione dei lavoratori
- Procedure operative
- Manutenzione supervisione, accessi controllati,
- Igiene del posto di lavoro e del personale
- Prassi di lavoro - le prassi consolidate hanno un effetto significativo sull'esposizione (differenza ~ 2 ordini di grandezza)

Condizioni Operative e RMM 3

Verifica dei dispositivi di protezione individuali



- Tipo e caratteristiche dei DPI utilizzati e presenza di giustificazioni adeguate relative alla scelta
- Motivo per cui sono utilizzati i DPI (routine Vs ultima misura di protezione)
- Protocolli e procedure di manutenzione e sostituzione, durata delle operazioni che richiedono DPI

Elementi chiave nel processo di autorizzazione in presenza di cancerogeni

- **Completezza, correttezza e attendibilità delle informazioni**
 - Le decisioni si basano sulle informazioni ricevute. ECHA non effettua verifiche sul campo
- **Scenari di esposizione**
 - ES in autorizzazione richiede un maggior livello di dettaglio rispetto allo ES in registrazione
- **Misure di gestione del rischio e sostituzione**
 - L'autorizzazione ha come obiettivo finale la sostituzione di sostanze considerate molto pericolose. La scelta delle misure di RM deve tenerne conto
- **Usi esentati (es. Intermedi)**
 - Un uso intermedio deve essere conforme alle linee guida di ECHA ed alle decisioni della corte di giustizia europea (caso Acrilamide 2015). Un ulteriore chiarimento sull'uso intermedio da parte del Caracal è atteso nei primi mesi del 2020.

EFFICACIA DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE LOCALIZZATA



Le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione

(Art. 18 comma 1. lett.z), prima parte D.Lgs. 81/08)



Grazie mille per
l'attenzione

Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it
c.govoni@ausl.mo.it

Gruppo Tecnico Interregionale

